

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 604

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994

Nuove norme per la tutela delle associazioni
tra famiglie originarie

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9
Titolo I - Personalità e autonomia statutaria	»	9
Titolo II - Pubblicità degli atti	»	11
Titolo III - Patrimonio	»	13
Titolo IV - Norme finali	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», al titolo III, formato dagli articoli 10 e 11, si esprimeva su una categoria speciale di associazioni, che inquadrava come «Comunioni familiari».

Questa categoria giuridica apparve da subito agli studiosi come «qualificazione atecnica». Dello stesso parere non poteva non essere il Comitato per i problemi della montagna presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che si attivò, pertanto, per inquadrare la materia e tali associazioni in una più esatta definizione e normativa. Risultato di tale studio fu uno schema del disegno di legge del 25 febbraio 1991 e, per quanto ci riguarda, il suo articolo 6. Ma quest'articolo, nel corso di un convegno organizzato a Cortina d'Ampezzo dall'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato assieme alle locali Comunioni familiari (dette «Regole»), il 21 giugno di quell'anno, venne decisamente e motivatamente respinto, come appare dagli atti.

Durante il medesimo convegno, lo studioso don Pellegrini rese noto un suo progetto di legge, da lui elaborato in collaborazione con molte Comunioni familiari direttamente interessate, e già reso noto in precedenza ad alcuni ministri, che l'avevano preso in considerazione. Arricchito con ulteriori osservazioni giunte da varie parti allo studioso, quel progetto venne adottato e presentato come disegno di legge n. 845 della XI Legislatura e comunicato alla Presidenza del Senato ancora l'11 dicembre 1992. L'emergere di numerosi e urgenti problemi istituzionali ne impedirono, tuttavia, l'esame da parte del Parlamento.

Anche quel problema, però, a suo modo era abbastanza urgente e, sebbene ormai a conclusione di legislatura, se ne dovette

occupare, all'articolo 3, la legge 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove disposizioni per le zone montane». La fretta, come suol dirsi, non fu buona consigliera: alcune questioni vennero sciolte, nel senso da noi indicato, altre, egualmente importanti, non poterono essere esaminate. Sicchè, pur in presenza di tale articolo 3, la problematica richiede di essere nuovamente affrontata, con l'augurio ch'essa trovi finalmente le soluzioni desiderate.

Come affermavamo nella relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 845, se, da una parte, non sarà sottolineata mai abbastanza la validità della visione storica e giuridica che ha ispirato gli articoli 10 e 11 della legge n. 1102 del 1971, come pure la bontà sostanziale di questi articoli, è pure necessario aggiungere che essi avevano ed hanno quattro limiti, altrettanto evidenti, e per le associazioni interessate sono stati, in linea di fatto, causa involontaria di vari contrasti giuridici.

Il primo limite consiste (come ricordato) nell'uso a-tecnico, e per giunta come categoria centrale, del termine «comunione familiare». Consapevole della cosa, la legge n. 97 del 1994 l'ha sostituito con la dizione «organizzazione montana per la gestione di beni agro-silvo-pastorali», altrettanto inadeguata, perchè troppo generica e senza riferimento alle famiglie che la connotano. Ha scritto, ad esempio, l'illustre avvocato Trebeschi di Brescia: «La dottrina aveva sì parlato di organizzazione, ma con valenza appunto organizzativa, non con una portata così generica che rischia di essere omnicomprensiva, atteso il carattere non tassativo del riferimento alle comunioni di cui alla legge n. 1102... Organizzazioni potrebbero essere anche i consorzi, le società per azioni, le cooperative». Non è immotivata, dunque, la nostra proposta di riprendere la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

definizione, allora avanzata, di «associazioni tra famiglie originarie e contitolari di beni agro-silvo-pastorali».

Il secondo limite, e più che limite, è l'inquadramento normativo delle associazioni in oggetto nella legge sulla montagna, per cui - sembra assurdo persino il dirlo - tutte le associazioni analoghe ma di zone non montane a tutt'oggi sono prive di una legislazione che le riconosca e permetta loro di agire. La legge n. 97 del 1994 all'articolo 3 parla ancora solamente di «organizzazioni montane», nè poteva fare diversamente trattandosi di una legge sulla montagna, per cui il problema non è stato neppure preso in considerazione.

Il terzo limite degli articoli 10 e 11 della legge n. 1102 del 1971 è il mancato riconoscimento, esplicito, della personalità giuridica delle nostre associazioni, nè l'ultima legge sulla montagna ha superato questo limite, almeno in modo completo. Se da una parte, infatti, dichiara il carattere privatistico degli enti in questione, mettendo fine in tal modo a una penosa e artificiosa polemica, dall'altra dice erroneamente che la personalità giuridica è «conferita», anzichè «riconosciuta», come sarebbe stato coerente dal punto di vista dottrinale.

Il quarto limite del titolo III della legge n. 1102 è l'accennata, eccessiva sobrietà con la quale affronta alcuni importanti aspetti della vita delle associazioni. La legge n. 97 del 1994 su questo punto è ancora più concisa, sintetizzando in un unico articolo, in luogo dei due della legge n. 1102, i profili normativi sull'ente e quelli sui beni oggetto della proprietà e gestione collettiva.

Dopo quasi due secoli di misconoscimento, con i vari governi succedutisi dalla caduta dell'antico regime, è questo il primo provvedimento organico a favore delle associazioni tra famiglie originarie, esistenti di fatto, ancora titolari in solido di beni agro-silvo-pastorali. Per esse la presente legge rappresenta un atto a lungo invocato e la risposta dello Stato democratico a un bisogno di giustizia storica, sinora disattesa.

Fatte queste considerazioni di ordine generale, volgiamo ora la nostra attenzione

ad un esame analitico del disegno di legge proposto all'approvazione. Esso si compone di 17 articoli, divisi in quattro titoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 è la dichiarazione dei fini generali per i quali lo Stato approva la legge. Essi sono due: 1) offrire alle associazioni l'invocato riconoscimento della loro personalità e, di conseguenza l'affermazione che lo Stato le ammette, a pieno titolo, tra i soggetti che compongono la società; 2) offrire quella base legislativa che può garantire loro un migliore funzionamento.

Anche i fini generali delle associazioni sono due, entrambi in relazione al patrimonio di cui le famiglie che le compongono sono contitolari: la conservazione e il miglioramento. Non si tratta, pertanto, di gruppi di nostalgici con finalità culturali o politiche, ma di società con un patrimonio da gestire, patrimonio a volte consistente di cui sono titolari a tutti gli effetti.

Il comma 2 dell'articolo 1 è una ripresa materiale del secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 1102 del 1971, persino con la sottolineatura che tali associazioni «non (sono) soggette alla disciplina degli usi civici». È una precisazione da considerarsi superflua, dopo la dichiarazione di cui al comma 1, ma che i membri delle associazioni, non sempre abituati alle finanze della terminologia giuridica, sentiranno come una importante rassicurazione. Le pressioni psicologiche e legali usate contro di loro per quasi due secoli lasciano pure un segno e il sospetto dell'avverarsi della paventata violazione del diritto. È usata l'iniziale maiuscola sia per il termine «Regola» che per il termine «Servitù» in quanto parole con un significato proprio, diverso dai termini italiano regola e servitù (questa avvertenza mancava nella legge del 1971).

Il comma 1 dell'articolo 2 è recepito dal primo comma dell'articolo 10 della legge n. 1102. L'espressione «appresi per laudo», usata nel 1971, come ha ben spiegato il professor Zanderigo Rosolo, è inesatta ed è stata quindi tolta; è stato tolto l'aggettivo «montane», per quanto detto. La frase «anche associate tra loro e con altri enti»

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per motivi linguistici si è trasformata in «anche unite in comunanza», termine questo adottato dalle Regole d'Ampezzo e ormai usato dal legislatore regionale per le Comunioni familiari. L'unione di un'associazione con un ente è un'eventualità che entra nel campo dell'agire ed è stata esposta e disciplinata in questo disegno di legge all'articolo 4, di cui si dirà; non ha senso collocarla qui, a pari con le comunanze che si possono verificare tra associazioni, perchè solo in questo caso punto di riferimento per entrambe possono essere i «rispettivi statuti e consuetudini», come affermava ancora la legge n. 1102.

È stato introdotto, rispetto al disegno di legge n. 845 della XI Legislatura, un comma 2, ricavato dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3 della legge n. 97 del 1994, come utile corollario del primo e con la forza di un testo già in vigore.

Il precedente comma 2 dell'articolo 2 è diventato comma 3: anch'esso un corollario del primo, ma non disutile per chiarificare certe pretese avanzate, anche di recente, nei confronti di qualche associazione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 stabiliscono la procedura minima richiesta per avere il riconoscimento della personalità. Nell'atto del riconoscimento sono coinvolte le Regioni e le Province autonome; lo Stato, però, non abdica ad ogni interesse e chiede agli enti che rilasciano il decreto di riconoscimento della personalità, di tenere un apposito registro (comma 3).

L'attuale articolo 3 della legge n. 97 del 1994, alla lettera *a*) del comma 1, lascia alle regioni il compito di fissare, tramite una propria legge, le modalità per giungere al riconoscimento. La formula da noi proposta obbliga invece le regioni a provvedere, entro un determinato tempo, qualora sia stata presentata la domanda documentata di cui all'articolo 3. L'attuale legge impone inoltre alle regioni la «verifica» della «sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria», mentre tale verifica è da noi considerata eccessiva, in quanto entra nel merito della documentazione offerta dalle associazioni.

Crediamo bastevole, sotto la responsabilità degli interessati, la presa d'atto dell'avvenuto deposito dei documenti richiesti. Nel nostro testo, infine, aggiungiamo un accenno alle province autonome di Bolzano e di Trento, attualmente non considerate dalla legge.

L'articolo 4 autorizza le associazioni a impegnarsi nella realizzazione di finalità comuni. Si accenna all'importante tema della salvaguardia ambientale e della cultura e delle tradizioni locali. Già, in questo senso, la Regione Veneto ha compiuto un passo notevole, affidando la gestione del Parco regionale di Ampezzo alle Regole di Cortina d'Ampezzo; ma è bene sottolineare questa possibilità, perchè la collaborazione venga sentita come possibile e si realizzi in tutte le regioni nelle quali esistono associazioni tra famiglie originarie. Si tratta, tra l'altro, di una forma di partecipazione stimolata anche dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

La questione del rapporto tra le nostre associazioni, i comuni e le comunità montane in cui esse hanno sede è toccata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 4) della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per quanto con una indebita accentuazione del potere regolamentare delle regioni. Interessante e nuova, però, la disposizione relativa al coinvolgimento delle associazioni in alcuni specifici settori, per cui la seconda parte del n. 4) è stata da noi ripresa *ex novo* come comma 2 del nostro articolo 4.

L'articolo 5 è la ripresa e proposta a livello nazionale di quanto disposto per le Regole ampezzane dal secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 48. Si tratta di una concretizzazione del *favor* a cui accenna il titolo della legge, ma è senz'altro giustificato dall'interesse generale per la conservazione e il miglioramento del patrimonio delle associazioni.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge n. 1102 del 1971 recita: «La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione». La Regione Veneto ha provveduto nel senso richiesto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con l'approvazione del Regolamento 24 aprile 1975, n. 5, relativo a tutte le Comunioni familiari della provincia di Belluno. È evidente che le norme fissate in tale testo e qui riprese, con lievi modifiche di adattamento, sono quelle che ogni Regione dovrebbe emanare. Non si tratta infatti di regolarizzare una situazione locale, ma di stabilire la modalità in cui le associazioni tra famiglie originarie (allora Comunioni familiari) realizzano l'obbligo di pubblicità che era fissato dalla legge n. 1102 su alcuni atti. A nostro vedere, pertanto, anziché moltiplicare i testi e costringere le singole Regioni ad elaborare dei doppioni, è molto più semplice che la stessa legge nazionale stabilisca i passaggi essenziali per la pubblicità degli atti. È una fortuna per tutti potersi giovare dell'esperienza di una Regione particolarmente attenta, da quasi vent'anni, alle nostre associazioni. Il fatto che le norme degli articoli da 6 a 13 vengano estese a livello nazionale dopo una quasi ventennale buona esperienza in una regione è, d'altra parte, garanzia del loro valore intrinseco.

Il comma 1 dell'articolo 14 riprende, specificando meglio cosa si intenda per «patrimonio antico» il primo comma dell'articolo 11 della legge n. 1102. Anche la nuova legge sulla montagna al (n. 97 del 1994), all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), accenna al «patrimonio antico», ma non specifica esattamente cosa intenda, per cui il nostro testo, richiamando esplicitamente la precedente legge sulla montagna, scioglie possibili e inutili controversie.

Viene pure ripresa, senza ambiguità, la qualifica di «inalienabile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse», che la nuova legge sulla montagna, chissà per quale motivo, ma non certo nell'interesse delle associazioni, aveva lasciato decadere. A chi fa comodo che i beni siano alienabili e non inalienabili, come sono stati per secoli?

La nuova legge sulla montagna aveva già recepito, d'altra parte, la nostra proposta di far dichiarare i beni «inusucapibili».

Il comma 2 riprende il secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 1102, facen-

do, però, due integrazioni. La prima, più importante, è una dichiarazione che «i beni del patrimonio antico non sono espropriabili per la realizzazione di opere dichiarate di utilità pubblica per meri fini turistici». Di seguito è ribadito, riprendendo alla lettera il disposto del 1971, che le associazioni devono custodire il loro patrimonio in modo che abbia sempre «la primitiva consistenza». Ora, sarebbe veramente iniquo che i membri delle associazioni avessero una simile enorme restrizione nella vendita del territorio di cui essi sono proprietari, cedibile solo con una permuta che non danneggia il valore generale del patrimonio, e poi, in applicazione a un piano generale turistico, i beni venissero espropriati e, col pretesto dello sviluppo turistico, subissero una diminuzione quantitativa o qualitativa inimmaginabile. È stata avanzata, pertanto, da molte associazioni la richiesta di una simile proibizione. Si può obiettare che l'interesse pubblico ha la precedenza su quello privato di singoli e di enti, sia pure tutelati, come è nel nostro caso. L'osservazione in linea di principio è esatta: per questo deve essere colta la sottolineatura della circostanza che rende inapplicabile l'esproprio per interesse pubblico, ossia i fini turistici esclusivi, «meri» è detto. Non è difficile capire, infatti, che sarebbe aperta la strada a dichiarazioni di interesse pubblico per fini turistici da parte della Regione, aiutate, diciamo così, da qualche forte interesse economico, se non dal coinvolgimento diretto di una Regione in attività turistiche, come avviene in Veneto e senz'altro in qualche altra regione. D'altra parte, se è dichiarato che nel caso di associazioni come le nostre, proprietarie di beni che rivestono in se stessi un interesse pubblico, non è possibile il passaggio di proprietà dei beni in forza di esproprio, resta pur vero che, a certe condizioni, è concesso l'uso dei beni per fini turistici, il che in linea pratica significa che lo sviluppo turistico non è bloccato, ma si può realizzare solo con l'accordo di quelle famiglie che sono proprietarie dei beni e vivono perennemente sul territorio. Il che, se non ci sono interessi nascosti, è

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da considerare sufficiente sotto ogni riguardo.

La seconda integrazione del comma 2 dell'articolo 14 parla di «conservare al patrimonio antico la primitiva consistenza». Dall'attuale legge sulla montagna è stata presa e aggiunta l'espressione «compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni», in quanto ritenuta senz'altro valida. Essa sostituisce la frase dell'articolo 11 della legge n. 1102 del 1917 che dice «conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale». L'espressione «patrimonio comune» non era esatta, in quanto sembrerebbe riferirsi anche ai beni acquistati dalle associazioni dopo il 1952, mentre si riferisce solo al patrimonio antico, ossia a quello precedente al 1953, come è detto poi al comma terzo di quell'articolo. Dal momento, poi, che la presente legge non si riferisce solo ad associazioni montane, sarebbe insufficiente pretendere la conservazione della consistenza forestale, perchè ci possono essere delle associazioni che non hanno beni forestali, ma solo agricoli o pastorali e, come tali, rientrano nella categoria degli enti di cui si interessa questa legge. È stata introdotta, pertanto, una definizione più vasta, ma egualmente chiara nell'intenzione del legislatore, che vuole che i beni del patrimonio antico siano conservati e quindi, là dove non si potrà recuperarli in quantità di superficie, bisognerà reintegrarli per la maggiore qualità dei prodotti dati pure da un appezzamento meno esteso, di modo che il valore complessivo del bene che integra quello ceduto per fini turistici non sia ad esso inferiore.

Le associazioni interpellate hanno evidenziato la sussistenza di alcuni casi di promiscuità dei beni, che sarebbe vantaggio di tutte le parti interessate sciogliere. Ma, dicono, l'operazione è resa impossibile dalla dichiarazione di indivisibilità legata ai beni. È evidente, però, che il legislatore intende tale indivisibilità a danno dell'ente, non quando, come nel caso segnalato, essa appaia necessaria per la buona gestione dei beni stessi e per evitare inutili controversie tra le associazioni. Il comma 3 dell'articolo

14, a conoscenza della problematica, offre la formulazione normativa che permette di scioglierla, aggiungendo subito che «per il resto», ossia una volta sciolta la promiscuità, i beni conservano i caratteri e i vincoli indicati, compreso quello di essere indivisibili.

Il comma 4 è la recezione del comma terzo ed ultimo dell'articolo 11 della legge del 1971, con queste due sottolineature: che la Regione deve sentire le associazioni riconosciute (semplice consultazione, ma opportuna per evitare inutili malintesi a posteriori); che la concessione temporanea si riferisce a «qualche uso diverso dagli originari», mentre nel testo del 1971 è scritto: «concessione temporanea di usi diversi dai forestali». C'è l'indicazione di un restringimento nella concessione degli usi, ridotti a qualche ben determinato uso temporaneo (cosa che, in pratica, già avviene) e la specificazione che si tratta di sostituire gli usi originari, perchè, come detto in precedenza, può sussistere il caso di un'associazione che non abbia alcun bene forestale, il che non le permette tuttavia di concedere i suoi beni per tutti gli usi cui fosse richiesta.

L'articolo 15 detta disposizioni su un altro punto completamente ignorato dall'articolo 3 della legge n. 97 del 1994, ovvero il patrimonio archivistico e documentario in genere di proprietà delle associazioni. Molti loro documenti sono finiti in mano a persone o enti. Sarebbe un segno di civiltà da parte dello Stato agevolare le associazioni anche sotto questo aspetto sia, dal punto di vista materiale, con l'obbligare alla restituzione del materiale quanti ne fossero detentori senza giustificato titolo, sia, dal punto di vista legale, con il riconoscere ai documenti ad esse attinenti e rilasciati dagli uffici pubblici in copia (quando per giustificato titolo non possano restituirli) il valore di originale, in modo che non debbano sempre correre negli archivi dei capoluoghi di provincia o regionali per trovare la documentazione di cui hanno bisogno per qualche pratica.

Le norme finali non hanno bisogno di commento, se non eventualmente per far

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

notare agli onorevoli colleghi come il presente disegno di legge, uniformandole, ne mette in ordine diverse, sorte in più tempi, con finalità e orizzonti di minore ampiezza e, non certo per colpa dei loro autori, senza avere a monte quelle nuove acquisizioni della storia e della dottrina

giuridica di cui noi oggi possiamo essere immeritevoli beneficiari. La nostra responsabilità oggi, nei confronti delle associazioni tra famiglie originarie e contitolari di beni è assai maggiore di quella degli onorevoli colleghi che ci hanno preceduti; non ci è moralmente lecito ignorarlo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**PERSONALITA' E AUTONOMIA
STATUTARIA****Art. 1.**

1. Le associazioni tra famiglie originarie e contitolari di beni agro-silvo-pastorali, costituite al fine di conservare e migliorare il loro patrimonio, sono riconosciute e tutelate dalla legge quali enti di diritto privato.

2. Sono associazioni tra famiglie originarie, non soggette alla disciplina degli usi civici, le Regole della provincia di Belluno, le società di antichi originari della Lombardia, le Servitù della val Canale e quant'altre organizzazioni, pur diversamente nominate, hanno la medesima natura di gruppo di famiglie indigene di una località e contitolari di beni agro-silvo-pastorali.

Art. 2.

1. Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali le associazioni tra famiglie originarie, anche unite in comunanza, sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

2. Le associazioni determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza.

3. Ogni presunto diritto relativo al godimento, all'amministrazione e all'organizzazione dei beni di una associazione sorto in contrasto con gli statuti e le consuetudini della medesima associazione è intrinsecamente nullo.

Art. 3.

1. Il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 1 è fatto, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale o della Provincia autonoma, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda a cura dei legali rappresentanti dell'associazione.

2. La domanda, qualora non sia già stato provveduto, deve essere corredata da copia dello statuto, dall'elenco dei beni e da quello degli aventi diritto, assieme al verbale comprovante la loro regolare approvazione.

3. Presso la Presidenza della Giunta regionale o della Provincia autonoma interessata è istituito, alla data del primo decreto, un registro delle associazioni tra famiglie originarie riconosciute ai sensi della presente legge.

Art. 4.

1. Le associazioni tra famiglie originarie possono stipulare convenzioni con altre organizzazioni ed enti privati o pubblici, quali Regione, Provincia, Comunità montana e Comuni nei cui territori esse hanno sede, per interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni di natura agrosilvo-pastorale nonché, più in generale, di salvaguardia ambientale e di valorizzazione del patrimonio di cultura e di tradizioni della località.

2. Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento, sentite le associazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili attinenti alle garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione delle cultura locale.

Art. 5.

1. Gli interventi a favore delle società cooperative e dei loro consorzi si intendono estesi alle associazioni tra famiglie originarie.

TITOLO II

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 6.

1. Sono soggetti alle forme e ai modi di pubblicità previsti dal presente titolo i seguenti atti delle associazioni e, in quanto compatibili, delle eventuali comunanze tra esse:

a) lo statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;

b) le elezioni e le nomine dei rappresentanti legali;

c) i bilanci, gli eventuali piani economici e le relative variazioni;

d) le deliberazioni con le quali le associazioni decidono di unirsi tra loro o con altri enti, o con le quali regolano i relativi rapporti;

e) le deliberazioni con le quali si modifica la destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico o si conceda ipoteca sul suo usufrutto, e si vincolano alle attività agro-silvo-pastorali altri beni;

f) gli atti di cui all'articolo 13.

Art. 7.

1. Ciascuna associazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente di anno in anno, procede alla ricognizione dell'elenco delle famiglie contitolari dei beni, con l'indicazione anagrafica dei suoi componenti.

2. Alla ricognizione dell'elenco, nel caso di associazioni unite in comunanza, su richiesta della singola associazione può provvedere la relativa comunanza.

3. L'atto relativo all'acquisto, alla perdita o alla sospensione dello stato di membro dell'associazione, disciplinato dallo statuto o, nel caso di ricostituzione legale, dalle antiche e mai interrotte consuetudini, è registrato a tassa fissa, senza altre imposte.

4. Ogni membro dell'associazione ha diritto di prendere visione degli atti di cui al terzo comma e di averne copia a proprie spese.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

1. Ai fini del deposito, al bilancio devono essere allegate le variazioni, intervenute nell'esercizio, del patrimonio, nonché le concessioni temporanee di usi diversi da quelli originari e, del caso, forestali.

Art. 9.

1. La pubblicità per gli atti elencati nell'articolo 6 si ottiene mediante il deposito di una copia integrale dell'atto presso la Cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione l'associazione ha la sua sede.

2. Assieme alla copia dell'atto, va depositata copia del verbale attestante la sua avvenuta approvazione.

3. Il deposito va effettuato a cura dei rappresentanti dell'associazione entro trenta giorni dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, previa pubblicazione per la durata di otto giorni all'albo pretorio del Comune nel cui territorio l'associazione ha sede.

Art. 10.

1. Chi cura il deposito ha diritto di ottenere una ricevuta con l'indicazione dell'atto che è stato depositato e della data del deposito.

Art. 11.

1. Gli atti delle associazioni sono ricevuti dalla cancelleria del tribunale previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione e sono custoditi con una numerazione progressiva distinta per ogni associazione.

2. Gli atti depositati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Art. 12.

1. In caso di mancato deposito di un atto soggetto a pubblicità, il Presidente del tribunale competente per territorio, ai fini

della conservazione e dell'amministrazione del patrimonio antico delle associazioni, dispone il deposito d'ufficio.

Art. 13.

1. Chiunque intende valersi di una pronunzia giurisdizionale divenuta definitiva che comporti una modifica anche indiretta o la disapplicazione di un atto depositato, o che produca gli stessi effetti di un atto soggetto a deposito, è tenuto a notificarne copia all'associazione o alla comunanza interessata, invitandola a provvedere al deposito.

2. Si applicano anche a questo deposito le norme contenute nel presente titolo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PATRIMONIO

Art. 14.

1. I beni posseduti dalle associazioni prima del 1953 costituiscono il patrimonio antico; esso è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

2. I beni del patrimonio antico non sono espropriabili per la realizzazione di opere dichiarate di utilità pubblica per meri fini turistici e quei beni che, previa autorizzazione regione, venissero destinati dall'associazione ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio antico la primitiva consistenza, compreso l'eventuale maggiore valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni.

3. La promiscuità di beni del patrimonio antico, tra associazioni di famiglie originarie o tra associazioni ed altri enti, può essere sciolta a vantaggio delle parti, restando salvi per il resto i caratteri di tali beni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Solo i beni acquistati dalle associazioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la Regione, sentite le associazioni riconosciute, determina con una legge limiti, condizioni e controlli intesi a consentire la concessione temporanea di qualche uso diverso dagli originari, che dovrà comunque, se del caso, essere autorizzato anche dall'autorità forestale della Regione.

Art. 15.

1. Il patrimonio archivistico delle associazioni tra famiglie originarie, ove disperso, deve essere ricostituito. È fatto obbligo a chiunque fosse in possesso, senza giustificato titolo, di materiale documentario delle associazioni di consegnarlo all'ente interessato.

2. Gli uffici pubblici di ogni ordine e grado nel caso, volta per volta motivato, in cui non è possibile la restituzione del materiale originario, se richiesti dall'associazione interessata, hanno l'obbligo di fornirne copia autentica, avente valore di originale, restando le spese a carico dell'ufficio rilasciante.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 16.

1. È abrogata ogni disposizione di legge in contrasto o superata dalla presente.

2. In modo specifico sono abrogati il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104; la legge 6 ottobre 1967, n. 957; l'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; gli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.